



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO**

"Pier Paolo Pasolini"

33170 PORDENONE

PNMM15300E

Circ. n. 135

Pordenone, 29 gennaio 2010

**A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
AL PERSONALE ESTERNO CHE COLLABORA con LA SCUOLA  
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE**

**OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA.** Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- 1.durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2.dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3.durante i cambi di turno tra i professori;
- 4.durante l'intervallo/ricreazione;
- 5.durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 6.nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
- 7.in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"; in riguardo a infortuni;
- 8.durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa;
- 9.durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

**1.VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti **a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza **abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Si richiama l'osservanza delle misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL vigente).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## 2.VIGILANZA DALL'INGRESSO NELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

**La presa in carico della vigilanza sul minore da parte della scuola avviene all'interno dell'edificio scolastico e decorre dal momento dell'ingresso dello studente, si estende per il periodo di permanenza a scuola e cessa con l'uscita dello stesso con l'effettivo licenziamento degli alunni.** Questi ultimi, quando arrivano a scuola accedono all'interno del cortile per non sostare fuori dall'area recintata e alle 7.55 il mattino e alle 14.25 il pomeriggio, all'apertura delle porte dell'edificio scolastico, devono disporsi ordinatamente negli appositi spazi segnalati per sezione e classe che si trovano in corrispondenza del portone d'ingresso. Il cortile della scuola dalle ore 7.30 è accessibile a piedi dagli alunni e dalle famiglie per consentire loro di stazionare all'inizio e alla conclusione delle lezioni in luogo più sicuro dell'adiacente strada pubblica. In occasione del transito nel cortile esterno prima e dopo le lezioni gli alunni sono sotto la sorveglianza dei genitori.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Al suono della prima campanella l'insegnante della prima ora accompagnerà in aula gli alunni, che attendono in cortile; il suono della seconda campana darà inizio alla prima ora di lezione.

E' sottinteso che i sigg. docenti devono rispettare con puntualità l'orario e devono essere pronti al suono della campana che segna l'ingresso degli allievi nell'edificio.

## 3.VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di evitare lunghe attese nei cambi previsti.

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi, se richiesto, sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Si raccomanda vivamente ai sigg. docenti di **non permettere che gli allievi si spostino da soli** quando devono raggiungere le aule speciali.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

#### 4.VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti ed intercorrente tra la fine della 3<sup>a</sup> ora e l'inizio della 4<sup>a</sup> ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti preposti nel calendario settimanale delle sorveglianze e nei punti individuati nell'apposita piantina, previsti sia per la ricreazione interna che esterna.

**I docenti** già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (**3<sup>a</sup> ora**) **faranno uscire ordinatamente tutti gli alunni dall'aula e li accompagneranno fino al cortile**, quando il tempo lo consente **gli stessi** possono restare **nell'area del perimetro del cortile interno**, delimitato dalle pareti esterne della facciata dove si entra nell'edificio scolastico. Durante l'intervallo in cortile sarà permesso l'utilizzo dei servizi solo del piano terra. **In Via Vesalio i servizi del corso F sono destinati alle femmine, quelli del corso E sono riservati ai maschi.**

In caso di maltempo la ricreazione viene effettuata nei corridoi sia nella sede di Via Maggiore che nella sede di Via Vesalio. E' vietato per gli alunni che hanno l'aula al piano terra salire al primo piano e viceversa.

**I collaboratori scolastici** durante l'intervallo vigileranno i corridoi di competenza, i bagni (in particolare dei maschi) e le scale di accesso ai piani superiori. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso) **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio/postazione**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Al termine dell'intervallo gli insegnanti in servizio alla quarta ora preleveranno gli alunni, che si raggrupperanno per classi, per accompagnarli ordinatamente in aula.

#### 5.VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio/postazioni.

L'uscita degli alunni al termine delle lezioni avverrà al suono del campanello e **avverrà per piani**: prima usciranno le classi del piano terra; poi quelle del primo piano.

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti dell'ultima ora di lezione sono tenuti ad **assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio**, accompagnando le proprie classi.

#### 6.VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell'assistenza dai collaboratori scolastici (come previsto dal CCNL 24.7.2003 Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).

**I Sigg. Docenti** che hanno lezione **alla 6<sup>a</sup> ora** nei giorni in cui le classi si recano in mensa devono **accompagnare gli alunni sino all'uscita e affidarli agli insegnanti** che effettueranno la sorveglianza **alla sala mensa, raccomandando agli alunni di portarsi i cappotti** e di appenderli negli attaccapanni posti nel corridoio della sala mensa; durante tutta la pausa – mensa **agli allievi è vietato entrare nelle classi o salire al primo piano**; in caso di bisogno si utilizzano i bagni al piano terra.

I docenti preposti alla sorveglianza in mensa sono pregati inoltre di far osservare le seguenti disposizioni: gli alunni devono mettersi in fila ordinatamente, aspettare il proprio turno per prendere il vassoio da portare a tavola, cercando di non urtare nessuno, occupare i posti ai tavoli che progressivamente rimangono liberi, assumere comportamenti corretti, evitare schiamazzi e toni alti di voce, nonché scherzi. I ragazzi cominceranno a uscire dai locali della mensa non prima che tutti abbiano consumato il pasto e provvederanno, assistiti dai docenti, a svuotare il proprio vassoio nei bidoni rifiuto appositamente predisposti, rispettando le regole sulla raccolta differenziata. Tutti gli alunni sono tenuti a mantenere il locale pulito e ordinato. **La vigilanza durante il post-mensa è regolata come al punto n. 4** ed è riservata agli alunni che usufruiscono del servizio con la sola limitazione per Via Maggiore allo spazio esterno di pertinenza del blocco C, limitrofo alla mensa.

## 7.VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNI DI SOCCORSO"- COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

La vigilanza sui "minori bisogni di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

La vigilanza sui minori bisogni di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta d'intervento del personale **addetto al primo soccorso** (figure istituite a norma della L.626/94, insegnanti e collaboratori scolastici formati e in regola con l'obbligo di aggiornamento triennale, addestrati per prestare il primo soccorso) che provvede a prestare le prime cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. In tutti i casi deve essere avvertita la famiglia dell'alunno.

Nel caso di persona colpita da infortunio o malore **il personale presente** deve:

- **valutare** con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e **chiamare gli addetti al primo soccorso** perché effettuino i possibili interventi;
- **contattare telefonicamente** i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- se è necessario e i genitori non sono reperibili, **chiamare l'ambulanza** e **seguire l'alunno** affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra;
- **informare** Il Capo di Istituto (c/o la Segreteria) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;
- **compilare il modulo apposito**, per la segnalazione scritta delle modalità dell'accaduto, e **consegnarlo tempestivamente** in Segreteria, unitamente all'eventuale certificazione medica: occorre inoltrare denuncia il **giorno stesso (o comunque entro le 24 ore)**.

Si ricorda che:

- non è possibile da parte del personale della scuola somministrare medicinali agli alunni; in casi particolari la famiglia deve farne richiesta al Dirigente Scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni;
- in qualsiasi momento dello svolgimento dell'attività didattica (spostamenti, attività di gruppo, ricreazione, interventi di esperti, ecc.) la responsabilità didattica e di vigilanza resta ai docenti.

## 8.VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI (Via Maggiore) DENTRO (Via Vesalio) SEDE E VICEVERSA.

Durante il tragitto scuola – palestra fuori/dentro sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisico-motoria.

## 9.VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel **rapporto di un docente ogni quindici alunni** (C.M. n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(dott.ssa Antonietta Zancan)